REGOLAMENTO (CEE) N. 1917/87 DEL CONSIGLIO

del 2 luglio 1987

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, i prezzi indicativi ed i prezzi d'intervento dei semi di colza, di ravizzone e di girasole

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 136/66/CEE, del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 4 e l'articolo 24 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che nel fissare i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento applicabili ai semi di colza, di ravizzone e di girasole occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi regionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo d'intervento deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento n. 135/66/CEE;

considerando che i prezzi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole devono essere fissati per qualità tipo determinate; che è opportuno che le qualità tipo vengano stabilite tenendo conto delle qualità medie dei semi raccolti nella Comunità; che per i semi di colza, di ravizzone e di girasole la qualità definita per la campagna 1986/1987 corrisponde a tali esigenze e può quindi essere mantenuta per la campagna 1987/1988; che per i semi di girasole la qualità definita per la campagna 1986/1987 può essere mantenuta per la campagna 1987/1988, fatta eccezione per il tenore di umidità, che deve essere diminuito;

considerando che, a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento vanno fissati, per i semi di colza, di ravizzone e di girasole, al livello indicato qui di seguito;

considerando che l'importo da aggiungere ai prezzi indicativo e d'intervento per i semi di colza e di ravizzone «doppio zero» deve essere fissato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 bis del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione ha dato luogo in Spagna ad un livello di prezzi differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole sono fissati come segue:

a) prezzo indicativo per i semi di colza e di ravizzone:

— 40,26 ECU/100 chilogrammi per la Spagna;

— 45,02 ECU/100 chilogrammi per gli altri Stati membri;

b) prezzo d'intervento per i semi di colza e ravizzone:

— 36,00 ECU/100 chilogrammi per la Spagna;

— 40,76 ECU/100 chilogrammi per gli altri Stati membri;

c) prezzo indicativo per i semi di girasole:

— 44,55 ECU/100 chilogrammi per la Spagna;

— 58,35 ECU/100 chilogrammi per gli altri Stati membri;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 28.
(4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.
(5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.

d) prezzo d'intervento per i semi di girasole:

— 39,67 ECU/100 chilogrammi per la Spagna;

— 53,47 ECU/100 chilogrammi per gli altri Stati membri.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si applicano a semi alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile:

a) con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 9 % di umidità e il 40 % di olio, per i semi di colza e di ravizzone;

b) con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 9 % di umidità e il 44 % di olio, per i semi di girasole.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l'importo da aggiungere ai prezzi indicativi e d'intervento dei semi di colza e di ravizzone «doppio zero» è fissato a 2,50 ECU/100 chilogrammi.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile:

— a decorrere dal 1° luglio 1987 per i semi di colza e di ravizzone;

— a decorrere dal 1° agosto 1987 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN